



Titolo

Corte federale d'appello – vizi della decisione impugnata – rinvio dell'udienza – non è consentita salvo casi eccezionali

Descrizione

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Codice di giustizia sportiva e dell'art. 9, comma 3, primo periodo, del Codice della giustizia sportiva CONI, non sono consentiti rinvii dell'udienza non strettamente necessari in rito o in merito, in quanto in ambito sportivo esigenza primaria è quella di una celere definizione delle controversie contenziose, onde assicurare il bene primario della regolarità delle competizioni e dell'ordinato sviluppo della vita federale (CFA, Sez. I, n. n. 108/2024-2025). Pertanto, a fronte di tale univoco dettato normativo, appare evidente che il rinvio dell'udienza o della decisione costituisce fatto eccezionale, ammissibile esclusivamente nelle limitate ipotesi previste dalla norma appena citata. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la causa fosse palesemente matura per la decisione, essendo stati acquisiti al fascicolo tutti i necessari elementi e le difficoltà addotte a giustificazione del rinvio apparivano poi dovute non a cause di forza maggiore ma a problemi organizzativi interni a essa, che avevano impedito la tempestiva costituzione in giudizio e la stessa preparazione della discussione).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 006/CFA/2025-2026/A

Presidente

Torsello

Relatore

Atzeni

Riferimenti normativi

art. 106, comma 2, CGS; art. 50, comma 2, CGS; art. 9, comma 3, CGS CONI

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0006 CFA del 16 luglio 2025 (Presidente federale-Sig. Walter Chiulli-ASD Civitaquana)